



**REGOLAMENTO DI ACCESSO AI POSTI A RETTA AGEVOLATA DEL
CENTRO DIURNO INTEGRATO "STEFANIA INVERNIZZI" DI MUGGIÒ**

INDICE

ART.1 – PRESUPPOSTI DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE CON AGEVOLAZIONE

ART. 5 – CONTROLLI

ART.6 – ACCESSO AI POSTI A RETTA AGEVOLATA E DURATA DEL BENEFICIO

ART.7 – CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA

ART.8 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.10 – ENTRATA IN VIGORE

ART.1 – PRESUPPOSTI DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi della Convenzione stipulata in data 29/10/2009 tra il Comune di Muggiò e l'Associazione Arcobaleno di Muggiò, ora "Centro diurno integrato Stefania Invernizzi soc. coop.", il "Centro diurno integrato Stefania Invernizzi soc. coop." gestisce il Centro Diurno Integrato (C.D.I.) di via Mantova 8 in Muggiò, per l'erogazione di servizi socio-sanitari finalizzati all'assistenza diurna degli utenti, con apertura dal 17 dicembre 2012 e capienza massima di n.40 utenti.
2. Tali servizi comprendono:
 - a) servizi alla persona (aiuto nella mobilitazione, vestizione, uso dei servizi igienici, aiuto ai pasti);
 - b) iniziative di animazione e socializzazione (attività, gite, visite guidate);
 - c) servizi sanitari e riabilitativi (su indicazione dei MMG e di eventuali specialisti, tenuto conto dell'organizzazione interna e della valutazione del Medico Responsabile del C.D.I.);
 - d) servizi di sostegno al contesto familiare o solidale (suggerimenti volti ad agevolare la gestione domiciliare dell'utente);
 - e) trasporto da e per il Centro per i residenti del Comune di Muggiò.

3. L'attività del Centro Diurno Integrato si svolge tutti i giorni della settimana non festivi dal lunedì al sabato, dalle ore 08,00 alle ore 17,00, con la possibilità di posticipare alle ore 20,00 l'orario di chiusura, una volta raggiunto il numero di utenti frequentanti pari ad almeno venti.
4. Il Centro Diurno Integrato accoglie di norma utenti ultrasessantacinquenni che presentino una compromissione del loro livello di autosufficienza in quanto:
 - a) affetti da pluripatologie cronico-degenerative, fra le quali anche le demenze ma senza gravi disturbi comportamentali;
 - b) sole, anche con un discreto livello di autonomia ma a rischio di emarginazione;
 - c) inserite in un contesto familiare o solidale per il quale l'assistenza domiciliare risulti insufficiente o troppo onerosa.

ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Muggiò ha – tra i suoi obiettivi – l'inserimento sociale di persone anziane, lo sviluppo della loro autonomia personale, l'assistenza diurna delle stesse in idonea ed efficiente struttura, nella quale venga garantita anche una assistenza e riabilitazione motoria, nonché una adeguata assistenza sanitaria.
2. In particolare, si intende garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) evitare l'istituzionalizzazione dell'anziano;
 - b) favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita;
 - c) offrire un'alternativa al ricovero in struttura a tutti quei casi dove è presente il nucleo familiare nelle ore serali e notturne;
 - d) fornire un valido aiuto alle famiglie;
 - e) permettere la partecipazione attiva e la valorizzazione dei familiari per migliorare la qualità della vita dell'anziano e del nucleo nel suo complesso.
3. Il C.D.I. "Stefania Invernizzi" – che garantisce alta integrazione tra l'assistenza sanitaria e quella sociale, si qualifica pertanto come componente importante nel percorso di assistenza della persona anziana, completando tutti quegli interventi socio-sanitari rivolti agli anziani e ai propri familiari, per il mantenimento sul territorio.
4. Ai sensi della Convenzione di cui al precedente art.1 comma 1, il Comune di Muggiò – attraverso il proprio Servizio Sociale – si avvale del C.D.I. "Stefania Invernizzi" con l'invio di anziani già in carico al Servizio Sociale stesso, o di nuove persone che versino in situazione di necessità, collaborando nella fase di inserimento dei suddetti anziani per problematiche organizzative e progettuali.
5. Il Comune di Muggiò – con il presente Regolamento – disciplina l'accesso ai cinque posti a retta agevolata con riduzione del 10% (dieci per cento) sulla retta giornaliera per la frequenza al "Centro diurno integrato Stefania Invernizzi soc. coop.", di cui all'art.6, VI° capoverso, lettera j) della citata Convenzione sottoscritta in data 29/10/2009.

ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Possono beneficiare del servizio i Cittadini muggioresi di età superiore ai sessantacinque anni che presentino una compromissione del livello di autonomia personale che richieda una intensità assistenziale superiore a quella che può essere garantita dal Servizio di Assistenza Domiciliare, ma per i quali non si renda ancora necessario un intervento a regime residenziale.
In particolare, il servizio si rivolge a Cittadini che possono ancora beneficiare di una rete familiare/vicinale che garantisce l'assistenza nelle ore serali e notturne, nonché nei giorni festivi.
2. Lo stato di compromissione del livello di autonomia personale deve essere comprovato da documentazione medico-sanitaria e da relazione sociale redatta dall'Assistente Sociale comunale referente per l'Area Anziani.

Ove ritenuto necessario, al fine di approfondire le informazioni in possesso dell'ufficio, l'Assistente Sociale effettua una visita domiciliare, redigendo una sintetica relazione che integra e completa la documentazione relativa all'istanza di intervento.

3. In accordo con i Responsabili del C.D.I. potrà essere valutato l'inserimento di persone di età inferiore ai sessantacinque anni, e comunque non inferiore ai sessant'anni, in caso di particolari necessità, fatti comunque salvi i requisiti fondamentali di cui al precedente comma 1).

ART. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE CON AGEVOLAZIONE

1. Possono presentare domanda di accesso al servizio i Cittadini anziani residenti a Muggiò che vogliono accedere al C.D.I.
La domanda può essere altresì inoltrata da un familiare ovvero da un soggetto legalmente riconosciuto (Amministratore di Sostegno).
2. La richiesta deve essere formulata per iscritto, su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Assistenti Sociali, previo colloquio con l'Assistente Sociale referente l'Area Anziani.
La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.
Il Servizio Sociale, su richiesta dell'interessato, assiste lo stesso nella compilazione dell'istanza. E' d'obbligo allegare all'istanza il certificato ISEE.
3. L'istruttoria è esperita dall'Assistente Sociale comunale referente l'Area Anziani ed è successivamente valutata da una Commissione composta da due Assistenti Sociali comunali e dal Responsabile dell'Area Sociale.
4. Al termine della valutazione ed in caso di accoglimento della domanda, la Commissione aggiorna la graduatoria di accesso di cui al successivo art.6 comma 1, e trasmette all'Amministrazione del C.D.I. comunicazione formale del nome dei beneficiari, per l'applicazione dell'agevolazione sulla retta di frequenza.

ART. 5 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni.
2. A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
3. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

ART.6 – ACCESSO AI POSTI A RETTA AGEVOLATA E DURATA DEL BENEFICIO

1. L'accesso ai cinque posti a retta agevolata, con sconto del 10% (dieci per cento), avviene sulla base di una graduatoria elaborata in base all'entità dell'indicatore ISEE dei richiedenti. Accedono al beneficio i Cittadini detentori dell'indicatore ISEE più basso.
2. L'accesso al beneficio ha durata pari alla frequenza dell'interessato al C.D.I. e può essere revocato solo in caso di dimissione dal servizio o variazione della situazione economica tale da giustificare il venir meno della situazione di bisogno.

Pertanto, il sopravvenire di altri Cittadini potenzialmente destinatari di agevolazione non modifica la situazione dei Cittadini già beneficiari dei posti a retta agevolata, ma aggiorna la graduatoria.

3. Annualmente, l'Ufficio Servizi Sociali procede alla verifica della permanenza dei requisiti ed alla conseguente conferma del beneficio, ovvero alla sospensione del beneficio stesso in conseguenza di sopravvenute variazioni della situazione economica dell'interessato.

ART.7 – CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà – nei limiti delle risorse allocate a bilancio – di erogare contributi straordinari a titolo di integrazione della retta di frequenza al C.D.L., il cui onere sia assunto dall'interessato ovvero dai suoi familiari, secondo i parametri ISEE di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n.159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

ART.8 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI.

1. Ai fini del presente Regolamento per "nucleo familiare" si intende la "famiglia anagrafica" ossia quella risultante dallo stato di famiglia e cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
2. Ai fini di una valutazione socio economica del nucleo familiare, qualora l'autocertificazione, effettuata ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, risultasse difforme da quanto risultante dallo Stato di Famiglia, nell'impossibilità di regolarizzare immediatamente la situazione di fatto, tramite dichiarazione presentata ai servizi demografici, l'Assistente Sociale, in accordo con il Responsabile di Servizio, potrà riservarsi di valutare la situazione familiare autocertificata, previo controllo da parte della Polizia Locale o di altri organismi competenti.
3. I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.
4. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
5. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini Irpef di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
6. Per i criteri di individuazione del nucleo familiare di appartenenza dei soggetti che ai fini Irpef risultano a carico di più persone, dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi, dei soggetti non componenti di famiglie anagrafiche, si rinvia all'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. (D.P.C.M. n.242 del 04/04/2001).
7. Per la definizione di "parenti tenuti agli alimenti" si fa riferimento al disposto dell'art.433 e seguenti del Codice Civile.
8. I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile sono convocati, tenuto conto della complessità del progetto assistenziale e delle dichiarazioni rese, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto stesso, ovvero, l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale avanzate dal richiedente.
9. Ai sensi dell'art.437 del Codice Civile, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, nei limiti del valore della cosa donata.
10. L'Amministrazione Comunale, qualora ne verifichi i presupposti, si riserva ogni facoltà di azione ai sensi degli artt.570 "Violazione degli obblighi di assistenza familiare" e 591 "Abbandono di persone minori o incapaci" del Codice Penale.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

ART.10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.